

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Ordinanza 6 aprile 2023 n. 9454

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana - Presidente

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere

Dott. PONTERIO Carla - Consigliere

Dott. CASO Francesco Giuseppe L. - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7467/2020 proposto da:

██████████ elettivamente domiciliato in ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

l' ██████████ s.p.a., (gia' ██████████ s.p.a.), in persona del suo procuratore speciale Ing. ██████████ elettivamente domiciliata in ██████████), presso lo studio degli Avv.ti ██████████ ed ██████████ che la rappresentano e difendono;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 6671/2019 della Corte di Appello di NAPOLI, depositata il 10.12.2019, R.G. n. 427/2018;

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 25.1.2023 dal Consigliere Dott. Francesco Giuseppe L. CASO.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Napoli rigettava il reclamo che l'attore [REDACTED] aveva proposto contro la sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva respinto l'opposizione dello stesso L. n. 92 del 2012, ex articolo 1, comma 57, avverso l'ordinanza del medesimo Tribunale che, nella fase sommaria, pure aveva respinto la sua impugnativa del licenziamento disciplinare intimatogli il 10.11.2016 dalla datrice di lavoro convenuta, [REDACTED] s.p.a.; con tale sentenza, la stessa Corte condannava il reclamante al pagamento delle spese del grado, come liquidate, e poneva a suo carico il raddoppio del contributo unificato.
2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva che al ricorrente, dipendente della convenuta, era stato contestato di aver effettuato un allaccio diretto alla rete elettrica mediante cavi passanti all'interno della sua proprieta', rinvenuti nel corso di una verifica disposta in seguito ad una segnalazione anonima, allaccio non comunicato dal [REDACTED] alla societa' mediante il quale aveva sottratto energia; riteneva il fatto non contestato nella sua materiale esistenza, che la contestazione disciplinare sul punto non era per nulla generica e che, rispetto alle risultanze istruttorie evidenziate, rosse del tutto irrilevante la circostanza dell'assoluzione, in sede penale, del [REDACTED] dal reato contestatogli (furto di energia elettrica) sulla base dei fatti accertati in occasione del sopralluogo del 9.6.2016. Concludeva, in definitiva, che nessuno dei motivi di reclamo potesse trovare accoglimento.
3. Avverso tale decisione [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
4. Ha resistito l'intimata con controricorso, depositando successiva memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, il [REDACTED] denuncia: "Nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 652 c.p.p., della L. n. 300 del 1970, articolo 7, dell'articolo 24 Cost. e degli articoli 2104, 2105, 2106 e 2119 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Nullita' della sentenza per sostanziale mancanza di motivazione, in violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 2 n. 4, ai sensi dell'articolo 156 c.p.c., comma 3, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 116 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3".
2. Rileva in via preliminare il Collegio che in tale motivo formalmente unico sono riconoscibili, sia pure con qualche difficoltà, censure distinte.
3. Da un primo punto di vista (cfr. pagg. 7-10 del ricorso), l'impugnante deduce che per gli stessi fatti contestatigli in sede disciplinare egli era stato sottoposto a procedimento penale per il delitto di furto aggravato di energia elettrica dinanzi al Tribunale di Nola, il quale, con sentenza n. 1818/208, depositata il 3.10.2018 e passata in giudicato, lo aveva assolto dall'accusa di essersi impossessato dell'energia elettrica per non aver commesso il fatto, e che tale irretrattabile accertamento penale

faceva stato anche in sede civile, ai sensi dell'articolo 652 c.p.p.. Sostiene, perciò, che la Corte territoriale avrebbe violato e disapplicato l'ora cit. articolo 652 c.p.p..

3.1. La doglianza e' priva di qualsiasi fondamento.

3.2. Erroneamente, in primo luogo, il ricorrente fa riferimento all'articolo 652 c.p.p., il quale, come risulta già dalla sua rubrica, disciplina l'"Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno", quale certamente non e' il giudizio civile che ci occupa.

In ipotesi, invece, nel caso in esame poteva venire in considerazione (non il seguente articolo 653 c.p.p., che concerne l'efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare, ma) trattandosi di procedimento civile riguardante un licenziamento disciplinare, l'articolo 654 c.p.p., che regola l'"Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi".

L'applicabilità di tale specifica disposizione nell'ambito che qui ci occupa e' stata, del resto, più volte considerata da questa Corte Suprema (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. lav., 8.8.2022, n. 24452, in relazione all'efficacia di sentenza irrevocabile di condanna in un giudizio per un licenziamento disciplinare, e id., 31.1.2022, n. 2871, circa un caso, peraltro analogo a quello in esame, relativo a sentenza invece di assoluzione).

Recita tale articolo: "Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa".

Questa Sezione, tuttavia, ha posto in luce che, ai sensi dell'articolo 654 c.p.p., nei giudizi civili o amministrativi non di danno, il giudicato penale di assoluzione non e' opponibile a soggetti, che non abbiano partecipato al relativo processo (cfr. Cass. civ., sez. lav., 17.7.2020, n. 15344).

3.3. Ebbene, il ricorrente aveva prodotto una copia della cennata sentenza penale di assoluzione, munita di attestazione di irrevocabilità in data 3.12.2018 (come specificato a pag. 6 del ricorso), così provandone però solo il passaggio in giudicato formale nel suo ambito.

Difatti, l'impugnante neppure ha allegato che la sua datrice di lavoro avesse preso parte ad un qualsiasi titolo al relativo procedimento penale conclusosi con quella decisione (la controricorrente, dal canto suo, ha dedotto che la sentenza di assoluzione esibita da controparte e' stata resa in un giudizio in cui ██████████ non era parte: cfr. pag. 14 del controricorso).

Conseguentemente, detta sentenza di assoluzione non era vincolante per i giudici di merito di questo procedimento civile.

3.4. In difetto di un'efficacia di giudicato ex articolo 654 c.p.p., di quella sentenza in questa sede civile sul piano soggettivo, cioè rispetto alla società datrice di lavoro, appaiono incensurabili in proposito le considerazioni comunque svolte dalla Corte territoriale su questo aspetto.

In particolare, detta Corte ha tenuto conto che il giudice penale aveva "assolto il ██████ ai sensi dell'articolo 530 c.p.p., comma 2, avendo egli ritenuto non provato al di là di ogni ragionevole dubbio che l'abusivo allaccio riscontrato dai verificatori ██████ abbia alimentato l'immobile", ma ha poi considerato:

"Ebbene se ciò correttamente lascia dubbi sulla consumazione del reato, sulla scorta delle prove raccolte in sede penale, ben diversa è l'entità dei fatti, disciplinarmente rilevanti accertati in questa sede, si ribadisce la gran parte dei quali neppure oggetto di seria contestazione.

La responsabilità disciplinare si fonda, infatti, sulle circostanze sopra evidenziate esistenza dell'impianto abusivo sulla proprietà e prelievo di energia e potenza elettrica in modo incontrollato e non fatturato che in questo giudizio risultano ampiamente provati con la documentazione allegata dalla società come già sopra detto. E detti fatti vanno ragguagliati alle qualità soggettive del ██████ dipendente della convenuta, in termini di gravità della condotta e di carenza del vincolo fiduciario. Vi è, dunque, l'evidenza della provata realizzazione del fatto materiale oggetto di contestazione posto a sostegno del licenziamento".

E in mancanza di un giudicato penale vincolante, la Corte distrettuale ben poteva compiere un autonomo accertamento quale quello così compiuto (cfr. a riguardo la già cit. Cass. n. 2871/2022 circa i limiti del giudicato penale in subjecta materia).

4. Nell'apparentemente unico motivo di ricorso è enucleabile una seconda censura (cfr. pagg. 10-14 del ricorso), nella quale si addebita alla Corte di merito di aver omissso il rilievo della nullità per genericità della contestazione disciplinare, e, non tenendo conto del principio di immutabilità della contestazione, di aver interpretato la stessa in modo da configurare una insussistente responsabilità oggettiva del ricorrente, discendente dal solo fatto che l'allaccio abusivo era stato realizzato dalla pubblica via verso un terreno di sua proprietà'.

4.1. Tale censura è inammissibile per plurime ragioni.

4.2. In primo luogo, occorre considerare che, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, l'accertamento relativo al requisito della specificità della contestazione disciplinare costituisce oggetto di un'indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica di logicità e congruità delle ragioni esposte dal giudice di merito (cfr. Cass. civ., sez. lav., 31.5.2022, n. 17721; id., 12.5.2015, n. 9615; id., sez. lav., 26.10.2010, n. 21912); inoltre, l'apprezzamento di tale requisito - da condurre secondo i canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali - è riservato al giudice di merito, la cui valutazione è sindacabile in cassazione solo mediante precisa censura, senza limitarsi a prospettare una lettura alternativa a quella svolta nella decisione impugnata (così Cass. civ., sez. lav., 30.5.2018, n. 13667).

4.3. Orbene, nel punto di doglianza in esame, il ricorrente, nel tornare ad assumere l'estrema genericita' della contestazione in questione, non solo manca di dedurre la violazione di canoni ermeneutici di sorta applicabili agli atti unilaterali da parte dei giudici di secondo grado, ma neppure si confronta con il testo della nota di contestazione disciplinare, proponendone nondimeno una propria lettura alternativa a quella esposta nell'impugnata sentenza.

4.4. L'impugnante, inoltre, non considera che la stessa Corte non aveva mancato di riferire testualmente come "recita(va) la contestazione del 23.9.2016" (cfr. in extenso tra la pag. 1 e la pag. 2 dell'impugnata sentenza), in cui, in sostanza, si contesta al dipendente di aver tenuto nella sua proprieta', "a pochi metri dalla sua casa", un allaccio abusivo.

Non vi e' stata dunque da parte della Corte d'appello alcuna modifica della contestazione: nella sentenza oggetto di ricorso, dopo tra l'altro aver dato conto che il lavoratore, sopraggiunto durante le attivita' di verifica, aveva sottoscritto il relativo verbale, dichiarando "di non essere a conoscenza dei fatti sopraindicati in quanto il cavo si trova al confine della mia proprieta'", si legge che: "In sostanza il fatto non e' contestato nella sua materiale esistenza ma il ricorrente deduce di non essere stato a conoscenza dell'allaccio", aggiungendosi che, in un secondo momento, lo stesso aveva dedotto che l'allaccio era stato "effettuato da persona addetta alla coltivazione di un fondo di proprieta' dello stesso [REDACTED] (tale [REDACTED]), per ovviare al malfunzionamento di un gruppo elettrogeno che, invece, il ricorrente stesso possedeva ed utilizzava. Pacifico e' anche che i cavi percorressero la sua proprieta' in maniera evidente e che ad un certo punto fossero interrati (cio' e' evidente dal materiale fotografico in atti)".

Ha, quindi, considerato la Corte napoletana che: "Il ricorrente che e' soggetto qualificato in relazione alla sua qualita' di dipendente della convenuta - anche a voler ritenere che non lo abbia costruito, ha tenuto nella propria abitazione un collegamento abusivo alla rete elettrica finalizzato all'alimentazione degli apparati della proprieta', in parte interrato ed adiacente il perimetro dell'abitazione". Ed ha poi aggiunto che in base ai consumi rilevati e alle bollette pagate il dipendente non poteva non essersi avveduto dell'anomalia. E tanto e' stato ritenuto sufficiente per la sussistenza del fatto addebitato anche sotto il profilo psicologico.

5. Infine, una terza censura e' volta a denunciare che la motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe "gravemente insufficiente e sostanzialmente mancante, fondando su gravissimi errori nella valutazione degli elementi di fatto oggetto di prova, tali da far venir meno il "minimo costituzionale" richiesto dall'articolo 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullita' della sentenza".

Nello sviluppo della relativa parte dell'apparente unico motivo in esame (cfr. pagg. 14-18 del ricorso) si assume che la sentenza sarebbe nulla "anche per le plurime gravi incongruenze della motivazione sopra segnalate", vale a dire, quelle riferite alle due doglianze in precedenza respinte o valutate inammissibili.

5.1. Rileva in contrario il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata, non solo e' senz'altro graficamente esistente, ma non e' certamente apparente o perplessa; neppure nella stessa sono riscontrabili insanabili contraddizioni consistenti in affermazioni tra loro del tutto inconciliabili che, del resto, il ricorrente neppure indica.

Come si e' gia' visto, al contrario, la Corte territoriale ha congruamente motivato sul perche' la contestazione disciplinare non fosse "per nulla generica"; ed ha diffusamente spiegato perche' la condotta addebitata fosse effettivamente ascrivibile al (OMISSIS), nonostante la sua assoluzione in sede penale in base ad una sentenza reputata non vincolante (correttamente, secondo quanto qui specificato, perche' priva dell'efficacia di cui all'articolo 654 c.p.p.).

Del resto, il ricorrente per suffragare le pretese anomalie di una motivazione, dallo stesso ricorrente - come si e' visto - in realta' malintesa o parzialmente considerata, intenderebbe far leva su aspetti che nulla hanno a che fare con tale motivazione (cfr. pagg. 16-17 del ricorso per cassazione).

6. In definitiva, il ricorso nel suo complesso dev'essere respinto.

7. Il ricorrente, pertanto, in quanto soccombente, dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimita', liquidate come in dispositivo, ed e' tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita', che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.